



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 157 del 08/10/2009**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE 16 settembre 2009, n. 362

L. R. 3 aprile 2008, n. 4 - art. 7 - Aggiornamento limiti di reddito per gli assegnatari e gli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata.

Il dirigente dell'Ufficio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi, responsabile del procedimento, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio che conferma, riferisce quanto segue:

- L'art. 20 della L. n.457/78 stabilisce i limiti massimi di reddito, per l'accesso ai mutui agevolati, degli assegnatari di abitazioni destinate ad essere cedute in proprietà individuale da enti pubblici, cooperative edilizie a proprietà individuale o loro consorzi, imprese di costruzione o loro consorzi. Definisce inoltre il limite di reddito per gli assegnatari di abitazioni destinate ad essere date in locazione costruite da comuni o da Istituti autonomi per le case popolari e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, che fruiscono di mutui a tasso agevolato, Tali limiti risultano soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell'art. 3 della citata legge n.457/78 ;l'aggiornamento è effettuato, ai sensi dell'art.2, dal C.I.P.E. su proposta del CER. Ai sensi dell'art. 13 della L. n.25/80 la revisione può avere anche periodicità annuale;

- Il decreto legislativo 31.03.1998, n.112, in attuazione della L.15.03.1997, n.59, ha fra l'altro trasferito alle Regioni la competenza in materia di edilizia residenziale pubblica, prevedendo la soppressione del CER e del Segretariato Generale del CER;

- Con delibera 30 luglio 1991 - pubblicata sulla G.U. n.190/1991- il C.I.P.E. da ultimo ha stabilito i massimali di mutuo ed i nuovi limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata;

- Il C.I.P.E. con delibera 14.02.2002 n. 1 ha adeguato i limiti di reddito per l'accesso ai programmi di edilizia agevolata, gestiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai limiti di reddito massimi vigenti nelle singole Regioni per gli interventi di agevolata dalle stesse gestite ed ai successivi aggiornamenti che le Regioni intenderanno adottare. Alla data della citata delibera C.I.P.E. i limiti massimi di reddito vigenti nella Regione Puglia erano quelli stabiliti dal C.I.P.E. con la delibera 30 luglio 1991;

- La L. R. 3 aprile 2008, n.4, all'art.7 recita: " Per il mantenimento dei requisiti reddituali relativi all'accesso ai benefici previsti per l'edilizia residenziale pubblica agevolata, il limite definito con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 luglio 1991, n.606000(Determinazione dei massimali di mutuo e dei nuovi limiti di reddito per l'edilizia agevolata), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 14 agosto 1991, n.190, viene aggiornato, per gli anni successivi, con

riferimento ai dati ISTAT sull'inflazione.”

- In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 7 della L. R. n. 4/2008 si ritiene di procedere ad adeguare i limiti di reddito attualmente vigenti incrementandoli con gli aggiornamenti ISTAT intervenuti tra il giugno 1992 ed il giugno 2009;
- All'uopo sono state predisposte apposite tabelle, allegate al presente provvedimento, di cui sono parte integrante, riepilogative delle variazioni ISTAT intervenute nel tempo e le conseguenti elevazioni dei limiti di reddito (dal giugno 1992 al giugno 2009);

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28 DEL 28-11-2001.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili stante la natura di indirizzo.

Ciò premesso, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, si propone

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE

- Visti gli articoli 5 e 6 della Legge Regionale 04.02.1997 n.7;
- Vista la Delibera di G.R. n.3261 /98 e relative circolari del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la Delibera del Consiglio Regionale n. 841 del 07.04.1994;
- Vista la Delibera di G.R. n.2220 dell'23.12.2002;
- Visto il 2° comma dell'art.36 della L.R. n.20 del 9.12.02;
- Vista la relazione che precede e la conseguente proposta del Dirigente ad Interim d'Ufficio;
- Vista la nota del Settore Segreteria della Presidenza n° 0273159VII del 19.11.2001, acquisita con protocollo assessorile n.848 del 7.02.2002, in ordine all'applicazione della legge costituzionale n.3 del 18.10.2001;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla P.O. n. 3 e dal Dirigente dell'Ufficio proponente,

## DETERMINA

- di far propria e approvare la relazione che precede;
- di aggiornare ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3 aprile 2008 n.4 i limiti di reddito, stabiliti secondo le modalità degli artt. 20 e 21 della legge 457/78 e successive modifiche, degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica Agevolata finanziati ai sensi della legge 457/78 e successive modificazioni nonché delle Leggi Regionali, sulla base delle variazioni percentuali fatte registrare dall'indice ISTAT del costo della vita fra il mese di giugno 1992 ed il mese di giugno 2009, così come indicato nella seguente tabella:
- di approvare, conseguentemente, i nuovi limiti di reddito così come indicati nella tabella precedente;
- il presente provvedimento:
  - redatto in un unico esemplare composto da 4 facciate e un allegato di quattro pagine, sarà pubblicato

all'albo del Servizio Politiche Abitative;

- sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
- sarà trasmesso in copia conforme al Servizio Segreteria della Giunta Regionale;

Il Funzionario Istruttore  
Francesco Acquasaanta

la P.O.n.3  
Raffaella Pantheon

Il Dirigente  
dell'Ufficio Proponente  
Anna Rita del Giudice

Il Dirigente del Servizio P.A.  
Natale Palmieri